



OPERA PIA ASILO SAVOIA

Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Legge 6972 del 17 luglio 1890

DETERMINAZIONE N. 30 DEL 03 APRILE 2017

LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE PERIODO MARZO 2017

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO lo Statuto dell'Ente approvato con Regio Decreto 21 febbraio 1926 e ss.mm.ii;

PRESO ATTO dell'allegato prospetto riepilogativo delle minute spese liquidate e da liquidare per il periodo marzo 2017, presentato dagli Uffici dell'Ente all'uopo incaricati, per un totale di € 3.576,82 così suddiviso:

- spese liquidate € 811,82
- spese da liquidare € 2.765,00

CONSIDERATO che occorre provvedere al reintegro del fondo economico nonché alla liquidazione delle minute spese non ancora pagate, previa imputazione nei relativi capitoli nel bilancio di previsione dell'Ente per il corrente esercizio finanziario;

VISTO il Bilancio di previsione per l'esercizio in corso che presenta adeguata copertura finanziaria;

VISTA la Legge 17 luglio 1890 n. 6972;

VISTO il Regio Decreto del 5 febbraio 1891 n. 99;

VISTO il Decreto Legislativo del 4 maggio 2001 n. 207;

per quanto in premesse:

DETERMINA

1. di procedere all'approvazione e conseguentemente al reintegro del fondo economico, nonché alla liquidazione delle minute spese non ancora pagate sostenute per le esigenze dell'Ente, per i motivi in narrativa indicati;
2. di imputare la somma complessiva di € 3.576,00 = così come risultante dall'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nei seguenti Capp. e artt. del



Bilancio di Previsione per il corrente esercizio, nei quali è prevista adeguata copertura finanziaria:

Quanto ad	€ 1.329,80	al Cap.	2 art. 1
Quanto ad	€ 878,40	al Cap.	2 art. 2
Quanto ad	€ 416,87	al Cap.	5 art. 1
Quanto ad	€ 52,95	al Cap.	5 art. 2
Quanto ad	€ 311,58	al Cap.	5 art. 5
Quanto ad	€ 342,00	al Cap.	6 art. 3
Quanto ad	€ 245,22	al Cap.	9 art. 2
TOT	€ 3.576,82		

La Determinazione assume il n. 30 delle determinazioni dell'anno **2017**.

IL SEGRETARIO GENERALE
Domenico Giraldi

